

Materiali Storici

Mario Amelotti

CURIALI E NOTAI A RIETI TRA GOTI E BIZANTINI

Il documento che è alla base di questo mio discorso ⁽¹⁾ è scritto su papiro, è stato redatto a Rieti e risale al 6 dicembre 557. Finito per circostanze sconosciute in collezioni private del Veneto, fu infine donato alla Biblioteca Vaticana, che tuttora lo conserva. Appartiene dunque al gruppo dei papiri italiani, detti più comunemente ravennati perché attengono in massima parte a Ravenna e alla sua Chiesa, con pregnante riferimento, di tempo e di luogo, al regno goto, di tradizione giuridica teodosiana, e alla riconquista bizantina, con l'estensione all'Italia del diritto giustiniano. Taluni provengono però da altri luoghi, Roma e appunto Rieti, ma rispecchiano lo stesso momento storico. Vanno dalla metà del V secolo a tutto il VII: oggetto ai primi del 1800 della famosa e per i tempi valida edizione dell'abate Marini ⁽²⁾, sono stati ora ripubblicati con eccezionale merito dal Tjäder ⁽³⁾.

Per comprendere la forma documentale del testo in esame è necessaria una premessa sui tipi di documenti conosciuti dalla prassi giuridica dell'epoca. Sono in uso la scrittura privata, il documento tabellionico, il documento pubblico. In quest'ordine gerarchico vengono considerati da Giustiniano allorché nella Novella 73 del 538 ne disciplina l'efficacia processuale.

Poco affidabile è la scrittura privata, redatta dalle due parti o da una soltanto e rilasciata all'altra, che tutto fonda sulla reciproca fiducia. In caso di contestazione si può ricorrere alla *comparatio litterarum*, cioè al confronto con altri scritti dell'emittente, ma incerti ne sono i risultati. Più rassicurante è il documento in cui intervengono e sottoscrivono in adeguato numero i testimoni, che possono esser chiamati in giudizio a riferire, ma è ancor meglio se a stenderlo interviene un tabellone, ossia un professionista specializzato nella redazione di documenti. Si tratta di un privato, ma pubblicamente riconosciuto, che assicura al testo correttezza giuridica e nelle controversie funge da testimone privilegiato. Non per nulla il documento tabellionico è chiamato *instrumentum publice confectum*. Ottimo, perché fa fede fino a querela di falso, è l'*instrumentum publicum*, ma di complessa

⁽¹⁾ Che dedico al ricordo dell'amico Giorgio Costamagna, della Commissione Studi Storici impegnato componente, e anche al più lontano ricordo della mia città natale.

⁽²⁾ G. MARINI, *I papiri diplomatici*, Roma 1805. Il nostro documento figura al nr. 79.

⁽³⁾ J.-O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Lund 1954 il volume delle tavole; Lund 1955 il I volume (numeri 1-28); Stockolm 1982 il II volume (numeri 29-59). Il nostro documento porta il nr. 7.

realizzazione. Il negozio va compiuto o il relativo documento va letto e approvato davanti ad una autorità fornita di *ius actorum conficiendorum*; se ne redige un processo verbale da inserire nei gesta; da questi si estraggono copie autentiche. In genere si ricorre alle curie cittadine e nei *gesta municipalia* ha luogo l'*insinuatio*. Opera qui un'altra categoria di redattori, pubblici impiegati, stavolta, che stendono i verbali e rilasciano le copie.

Tornando al punto dei papiri italiani, numerosi sono i documenti redatti da *tabelliones*, che a Ravenna hanno anche il nome di *forenses* e si presentano raccolti in una *scola* ⁽⁴⁾. Numerosi sono pure i documenti pubblici, in cui gli impiegati addetti alla stesura e al rilascio portano il nome di *exceptores* ⁽⁵⁾. Può anche avvenire che sia un documento tabellionico ad essere insinuato, diventando così documento pubblico. Ma non è questo il caso del documento di Rieti in cui, trattandosi della nomina di un tutore, tutto il procedimento si svolge davanti alla curia cittadina, arrivando direttamente all'*instrumentum publicum*.

Alcuni liberti, con la funzione di *actores* ossia rappresentanti legali, della *inlustris femina* Gundihild — una nobildonna di evidente estrazione gota — presentano alla curia reatina a nome della donna una petizione per la nomina di un *tutor specilias* ai suoi figli minori Lendarit e Landarit, essendo rimasta vedova del marito Gudahals. A nome dell'intero ordine tre curiali dai nomi romani — Horanius, Antonius, Volusianus — rispondono con la nomina di un'ambasceria — composta dallo stesso e da Luminosus, altro curiale — che si rechi dalla donna per avere conferma della petizione. I messaggeri tornano rapidamente con la conferma e la proposta a tutore del *vir honestus* Flavianus. Preso atto di ciò, i tre curiali invitano uno degli *actores* a dare testuale lettura della petizione. Da questa apprendiamo maggiori particolari. Oppressa dal dolore, la donna non ha saputo e potuto trovare un generale tutore; d'altra parte certuni — anch'essi dai nomi goti ⁽⁶⁾ — avevano chiamato in giudizio con pretestuose pretese il defunto Gudahals, *vir inlustris*, e minacciano adesso i beni degli orfani. Perciò chiede intanto la nomina a *tutor specialis*, un *tutor ad litem* quindi, di Flavianus, in cui ripone fiducia. Ma ancor più ha fiducia nella legge: *legali semper est remedio minoribus succurrendum* si afferma già ad apertura della petizione.

A questo punto i curiali chiedono che sia introdotto Flavianus perché esponga la sua volontà. Su specifica richiesta dei curiali egli dichiara di assumere volentieri la tutela, promettendo di bene amministrarla. Nuovamente i curiali, ripetendo tutti i particolari, ne decretano la nomina a *tutor specialis*, ma chiedono pure che presenti un fideiussore. Flavianus indica il *vir honestus* Liberatus che, introdotto a sua volta e reiteratamente interrogato dai curiali, dichiara di proporsi fideiussore, di farlo di libera volontà e di obbligarsi con tutti i beni presenti e futuri. Alfine i curiali chiedono cos'altro desiderino gli astanti. *Actores*, Flavianus e Liberatus postu-

(4) Presieduta da un *primicerius scolae forensium civitatis Ravennae seu Classis*, attestato da P. Tjäder 24, r. 38. A loro volta i *forenses* si servono di modesti *adiutores*, menzionati in P. Tjäder 6, r. 28; 20, r. 125.

(5) Un *exceptor curiae civitatis Ravennatis* sottoscrive in P. Tjäder 14-15, III, r. 13; un *exceptor civitatis Ravennatis* in P. Tjäder 31, III, 15.

(6) Sono *Adiud inlustris vir*, Rose mud detto Faffo e Gundirit *vir magnificus*.

lano che alla tutela sia assicurata piena fede e che il minuzioso verbale del procedimento, i *gesta*, siano loro rimessi in forma solenne. I curiali assentono e in numero di sei sottoscrivono (7).

Manca di seguito la sottoscrizione del redattore del verbale, trattandosi nel nostro caso di una copia. Abbiamo invece la sottoscrizione di chi ha rilasciato tale copia, o meglio copie usandosi il plurale *exemplaria*: è il *vir honestus* Flavianus, che opera attraverso il *vir devotus* Constantinus, qualificato *comitiacus*, un impiegato esecutivo. Costui sottoscrive a sua volta e appone la data: *sub die VIII idus Decembris post consulatum Basili viri clarissimi anno XVI* corrispondente al 6 dicembre 557 del nostro calendario (8).

Dei due tipi di redattori di documenti — in senso lato notai — qui abbiamo a suo tempo accennato, mancano nel nostro caso ovviamente i *tabelliones*, mentre operano gli *exceptores*, collaborando con i curiali. È questo un aspetto dei possibili rapporti tra notai e curiali. Ma tali rapporti possono anche essere concorrenziali, in particolare tra tabellioni e curiali, in quanto si offre agli utenti la scelta tra l'*instrumentum publice confectum*, più semplice ma meno sicuro, e l'*instrumentum publicum*, sicuro sì ma tanto più complesso. Altro problema è quello del passaggio dall'una all'altra categoria in tempi in cui tutti sono astretti a chiuse corporazioni. Il problema era stato già affrontato nel 316 da Costantino, con una legge poi rimasta in vigore (9). Ai curiali è vietato esercitare le funzioni di tabellioni, ma questi possono esser chiamati a far parte delle curie, senza permesso di scusarsi ma anche senza dovere di abbandonare la professione. La soluzione è poco coerente, ma risponde all'esigenza pratica di assicurare alle curie, gravate da tanti oneri, anche i mezzi per adempierli.

Sotto il profilo storico-sociale sarebbe utile determinare la data in cui ebbe luogo il procedimento per la nomina del *tutor specialis*, ma l'intervallo rispetto alla sola data sicura di rilascio della copia del documento resta imprecisabile. Plausibile è un breve intervallo, se la copia doveva rispondere ad esigenze di utilizzo pratico (10). In tal caso tutto l'*iter* documentale veniva a cadere nei tempi della guerra tra Goti e Bizantini e la vittoria di quest'ultimi. Ma di tali tempi calamitosi

(7) Oltre ai tre che conosciamo — Horanius *vir spectabilis*, presumibilmente il presidente, Antonius e Volusianus *vir honesti* — sottoscrivono Decoratus *vir honestus*, Mascimus *vir honestus*, Virgilius *vir laudabilis*. Ognuno si dichiara *curialis civitatis Reatinae*. Aggiungendo Luminosus, componente dell'ambasceria, si arriva a sette curiali. Pur nella miseria dei tempi non è detto che solo ad essi si riducesse la curia. Per realizzare un *instrumentum publicum* sei erano più che sufficienti. Prescriveva infatti una legge di Onorio del 396, inserita in C. Th. 12, 1, 151: *Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialium praesentia, excepto magistratu et exceptore publico, semperque hic numerus in eadem actorum testificatione servetur. Sic enim et grandi non patebit occasio et veritati maior crescit auctoritas*.

(8) Una data vecchio stile, che appare ignorare la Novella 47, che nel 537 introdusse la triplice dotazione, e la *pragmatica sanactio* del 554 che l'estese all'Italia. Quanto alla confezione della copia ritiene il Tjäder, per la diversità delle scritture, che a copiare il testo del documento con le sottoscrizioni dei curiali sia stata una terza persona ancora, un ignoto scrivano.

(9) Della legge restano due frammenti, inseriti in C. Th. 12, 1, 3 e 9, 19, 1 e ripresi, rispettivamente, in C. 10, 32 (31), 15 e 9, 22, 21.

(10) Non insisterei sul fatto che il *tutor specialis* e l'*exceptor* che rilascia la copia portino lo stesso nome di Flavianus, potendo trattarsi di semplice omonimia.

non sentiamo il riflesso: sembra di essere ancora ai tempi di Teodorico. Questi aveva mantenuto le istituzioni e l'amministrazione romana, assicurando ai Goti l'autorità militare. Nelle città principali risiedevano suoi *comites*, mentre nelle altre città erano presenti funzionari militari col titolo di *priores*. In particolare a Rieti il governo civile appare nelle mani dei Romani, ma sappiamo che, per rispettare la specifica volontà di Teodorico, il nipote Atalarico aveva nominato Quidilane, figlio di Sibia, *prior* di Rieti e di Norcia ⁽¹¹⁾. Successivamente sappiamo solo che nel 537 Vitige marciò verso Roma passando per il territorio sabino ⁽¹²⁾, ma forse seguì la valle del Tevere scartando comunque Rieti. Pace religiosa doveva essere anche tra cattolici e ariani e in quell'epoca la tradizione colloca la prima fondazione del monastero di Farfa.

Il documento esprime dunque un'atmosfera di calma e di accordo. La nobildonna gota è trattata con tutti gli onori: non è obbligata a presentarsi per formulare la sua richiesta, ma un'ambasceria di curiali si reca da lei. Da parte sua la diatriba giudiziaria con altri Goti è affidata con piena fiducia ai Romani, perché tali appaiono il *tutor specialis*, il fideiussore e naturalmente l'intera curia. Questa procede tranquillamente con minuzioso rispetto delle forme romane. Duri erano certamente i tempi, ma meno di altri che verranno e meno barbari erano i Goti dei novelli Barbari che seguiranno.

⁽¹¹⁾ L'epistola indirizzata *universis Reatinis et Nursinis* da Athalaricus rex intorno al 526 è riferita da Cassiodorus, *Variae*, 8, 26.

⁽¹²⁾ La notizia è data da Procopius, *de bello Gothico*, 1, 17.